

# Rassegna Stampa

dei

30 giugno 2016

La Rassegna Stampa è consultabile  
nel sito: [www.ancesicilia.it](http://www.ancesicilia.it)

Parte subito bene "Ripartimpresa", la misura attivata da Riscossione Sicilia. L'anno scorso compensati solo 114 mila €

# Compensazione tra debiti e crediti riscontri positivi tra gli imprenditori

In pochissimi giorni già 70 milioni di euro di richieste dalle imprese per le compensazioni

PALERMO - Richieste di compensazione tra crediti e debiti per circa 70 milioni di euro in una sola settimana. Ha messo subito il turbo, come prevedibile, "Ripartimpresa", l'operazione che consente alle imprese e ai liberi professionisti siciliani di compensare le cartelle esattoriali con i propri crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

L'iniziativa, messa in piedi da Riscossione Sicilia, non sta tradendo le promesse della vigilia. "I numeri - dice l'amministratore unico di Riscossione Sicilia, Antonio Fiumefreddo - sono più che lusinghieri. Specie se si raffrontano i 70 milioni di euro richiesti in compensazione in pochissimi giorni, con i miseri 114 mila euro compensati l'anno scorso".

E non sono soli i volumi a fare bene sperare: infatti già ci sono state centinaia di telefonate in tutte le nove sedi provinciali di Riscossione Sicilia, con imprenditori a caccia di informazioni per capire come appianare le proprie pendenze con la pubblica amministrazione. A far fronte alle richieste che arrivano a Riscossione Sicilia sono una quarantina di dipendenti, suddivisi nelle nove sedi provinciali. Per facilitare il contatto con i cittadini l'ente riscossore ha chiesto l'attivazione di un numero verde dedicato, mentre presto organizzerà corsi per informare dettagliatamente commercialisti ed avvocati sulle procedure da seguire per chiedere la compensazione.

L'operazione di compensazione può essere avviata, oltre che tramite i nove

sportelli provinciali di Riscossione, mediante il sito dell'ente. "Ripartimpresa" (che poggia sul robusto pilastro normativo dell'articolo 28 quater del Dpr 602/73 e successive modifiche ed integrazioni) nasce da una proposta del Movimento 5 Stelle lanciata in commissione Bilancio all'Ars, raccolta da Riscossione Sicilia: "È doveroso riconoscere - dice Fiumefreddo - che il M5S è stata l'unica forza politica a caldeggiare l'operazione di compensazione nel silenzio generale di maggioranza ed opposizione. Riscossione non poteva non prenderla in considerazione, visti gli enormi vantaggi che comporterà per le aziende e per l'economia isolana e anche in considerazione del fatto che con questa operazione si adempie ad un obbligo di legge".

"La richiesta della compensazione debiti/crediti delle imprese - afferma il deputato M5S Giancarlo Cancellieri - era stata avanzata da noi anche in occasione delle ultime finanziarie, ma l'emendamento relativo è stato sempre bocciato. Era assurdo che non si attivasse in Sicilia. Questa può essere la risposta alla denuncia dell'Ance. Anche così riparte l'economia".

Proprio in questi giorni un rapporto presentato dall'associazione costruttori edili denunciava l'enorme problema determinato dalla lentezza della pubblica amministrazione nel pagare le imprese in Sicilia, con ritardi di quasi sette mesi, a fronte di termini fissati per legge di 60 giorni. Cosa che avrebbe contribuito a determinare una contrazione degli investimenti in Sicilia. I requisiti per potere mandare in porto l'operazione di compensazione sono pochi ma ferrei: i crediti nei confronti di Stato, Regioni, Comuni e aziende sanitarie ed ospedaliere dovranno essere non prescritti, certi, li-

quidi, esigibili e, soprattutto, certificati.

## 12 MILIARDI DI EURO DI DEBITI DELLA PA IN SICILIA

Le pendenze nei confronti della Pa che possono essere azzerate dai crediti vantati sono molteplici: Iva, contributi previdenziali, Ici, Tari, Tasi, e perfino le multe automobilistiche. "La compensazione - ha detto il capogruppo M5S Angela Foti - dovrebbe essere una realtà in tutta Italia, grazie ad un emendamento del nostro deputato alla Camera, Mattia Fantinati, approvato nel contesto della legge di stabilità. Invece qui in Sicilia, fino a ieri, è rimasta praticamente lettera morta".

D'altronde il successo dell'iniziativa era quasi annunciato se si considera che in base ai dati forniti da Banca d'Italia, ministero dell'Economia e Finanze e Unimpresa ci sarebbe un debito di circa 12 miliardi della pubblica amministrazione nei confronti di 46 mila aziende siciliane. Da questo dato, tra l'altro, sono fuori i professionisti (che potranno pure beneficiare della compensazione) che sono valutabili nell'ordine di 50 mila unità.

"Dodici miliardi - afferma Cancellieri - è una cifra spaventosa. Se solo si riuscisse a compensarne una parte, l'intera economia isolana ne trarrebbe un enorme beneficio".

Michele Giuliano

**Centinaia le telefonate  
degli imprenditori inter-  
ressati a compensare  
crediti e debiti**

**IL RADDOPPIO DELLA SS 640.** Non c'è ancora traccia del Giardino della legalità, né del parco urbano o della circonvallazione

# Opere di compensazione ancora al palo

**Ma la Cmc rassicura.** Il project manager Paglini: «Gli interventi verranno realizzati»

Un tavolo tecnico per "fare il punto" sulla situazione delle opere di compensazione da realizzare a Caltanissetta a seguito dei lavori che la (ex) "Empedolce 2" sta eseguendo in prossimità del capoluogo per realizzare il raddoppio della strada statale 640: è questa la nuova richiesta formulata dal sindaco Giovanni Ruvolo al prefetto Maria Teresa Cucinotta in occasione della visita fatta dal sottosegretario ai Trasporti ed alle Infrastrutture Simona Vicari e dal direttore regionale dell'Anas Eutimio Mucilli.

La "novità" che proprio quest'ultimo ha confermato mentre si trovava al "campo base" di contrada "Bigini" a Caltanissetta è quella che «verrà sicuramente realizzato entro la fine dell'anno prossimo anche lo svincolo che dalla "bretella" andrà a collegare l'autostrada Palermo-Catania e che ciò avverrà senza costringere gli automobilisti provenienti da Caltanissetta ad andare a fare il giro da Enna.

Le preoccupazioni in città riguardano invece proprio le opere di compensazione che la "Cmc" dovrà realizzare entro il gennaio 2018, data in cui l'intera opera riguardante il raddoppio dovrebbe essere completata.

Anche il prefetto Maria Teresa Cucinotta si è mostrata attenta a questa problematica: «I risultati ottenuti sino ad ora sono stati poco soddisfacenti? Di certo nessuno ha la bacchetta

magica. È noto che ci sono state delle difficoltà di tipo tecnico, che adesso sembrano superate. Noi non dormiamo e continuiamo a vigilare, anche se prendiamo atto della collaborazione che si è creata con l'Anas e la stessa "Cmc" che si stanno dando da fare per completare tutte le opere previste».

Tra queste opere ci sono i lavori riguardanti la realizzazione del "Parco della legalità" nel quartiere "San Luca" che dopo la consegna da parte del Comune dell'area ancora non decollano, nonostante i tecnici della "Cmc" abbiamo provveduto a maggio a recintare il cantiere e a togliere le erbacce.

Nulla è stato fatto per il parco urbano di "Balate" e per la circonvallazione cittadina che dovrebbe sorgere tra la via Romita per arrivare a collegarsi con la via Rochester. Tra le opere di compensazione c'è anche la bonifica della discarica di contrada "Stretto" che richiede una somma una somma consistente (quasi dieci milioni di euro) e che - dalle notizie rimbalzate in occasione dell'ultima riunione svoltasi in prefettura - è stata inserita dalla Giunta regionale tra le opere strategiche del "Patto per la Sicilia 2015. Una

decisione questa che (se avrà riscontri concreti) potrebbe consentire di destinare

le somme previste (teoricamente) per la messa in sicurezza della discarica alla realizzazione del parco Balate e della circonvallazione di via Romita.

Come si vede c'è ancora molto da chiarire e da

verificare, anche se, anche ieri, dai responsabili della "Cmc" arrivano notizie rassicuranti: «Le opere che sono previste a Caltanissetta - ha detto il project manager Pierfrancesco Paglini - verranno fatte e nei tempi previsti».

Intanto anche ieri gli abitanti di Borgo Petilia si sono lamentati perché i camion utilizzati per i lavori effettuati dalla "Cmc" hanno distrutto la strada statale che dal capoluogo arriva a Santa Caterina, che, al momento - sottolineano - "per le tante buche che si sono create sembra addirittura bombardata".

**GIUSEPPE SCIBETTA**

# Contrafatto: «Un piano per mitigare siccità e inondazioni»

## Approvato l'aggiornamento del progetto che farà arrivare 67 milioni per il distretto idrografico

PALERMO. L'esame del disegno di legge sull'istituzione di un unico ente regionale per la gestione dei rifiuti, Eser, è stata rinviata dalla giunta regionale a questa mattina. Però, prima di sospendere la seduta, è stato approvato l'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, come previsto da una direttiva Ue del 2000 e condizione necessaria per l'erogazione di circa 67 milioni di euro, previsti nel Po Fesr e nel Psr. «Il piano consentirà di definire - ha sottolineato l'assessore all'Energia, Acqua e rifiuti, Vania Contrafatto - una strategia che protegga e migliori gli ecosistemi acquatici e terrestri attraverso misure specifiche di riduzione degli scarichi, per assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento e contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità».

Seduta di giunta sospesa, dunque, anche per la concomitante seduta dell'Ars dove era stata esplicitamente richiesta la presenza del presidente della Regione, Rosario Crocetta, e dell'assessore all'Economia, Alessandro Baccei, durante l'esame del disegno di legge che sblocca i 500 milioni di spesa che erano stati congelati in sede di approvazione di bilancio, per carenza di fondi. In realtà, la spesa congelata ammonta a 550 milioni di euro. Quindi, mancando ancora 50 milioni, alcune voci sono state "limate", nel-

l'attesa che anche questa somma venga trasferita.

Il disegno di legge è stato fortemente contestato dal capogruppo di Forza Italia, Marco Falcone, perché non terrebbe conto delle esigenze dei comuni e degli enti che attendono finanziamenti. Ma, tanto il presidente della commissione Bilancio, Vincenzo Vinciullo quanto l'assessore all'Economia, Baccei, hanno replicato che il ddl riporta pedissequamente quanto previsto dal bilancio e della finanziaria. «Nessun taglio - ha ribadito Baccei - abbiamo scongelato 500 milioni di spesa. All'appello mancano 50 milioni arriveranno da Roma per via amministrativa. Dopo la parifica del bilancio, ci sarà una manovra di assestamento». Ma l'opposizione ha continuato sostenere che il disegno di legge avrebbe dovuto passare anche dalle commissioni di merito. La proposta è stata messa ai voti, ma l'Assemblea l'ha respinta. L'esame riprenderà la prossima settimana, nel frattempo potranno essere presentati eventuali emendamenti.

A Sala d'Ercole, quindi, è stato ripreso il dibattito sull'accordo con lo Stato che porta nel triennio 2016-2018, 1 miliardo e 685 milioni di euro l'anno, frutto di un minuzioso lavoro svolto dall'assessore Baccei, a Roma, concordato anche in sede di commissione Paritetica Stato-Regione che è l'unico organismo a cui è demandato il compito di concertare le norme di attuazione dello Statuto speciale. Un accordo difeso con forza in Aula da Crocetta e che, per le forze di opposizione, avrebbe dovuto passare dall'Ars.

L. M.

**CERTIFICAZIONE ENERGETICA/In vigore nuove norme tecniche**

# L'Ape cambia di nuovo

## In chiaro consumi di ascensori e scale mobili

DI CINZIA DE STEFANIS

**N**ello stilare la certificazione energetica degli edifici bisognerà tener conto anche dei consumi derivanti da ascensori, scale e marciapiedi mobili. Dal 29 giugno sono in vigore le nuove norme Uni 11300 parte 4 (aggiornamento), parte 5 e parte 6 e le Uni 10349 parte 1, 2 e 3. Il 31 marzo 2016 (con entrata in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione), infatti, sono state pubblicate dal Comitato termotecnico italiano (Cti) le nuove norme Uni che, oltre alla certificazione energetica, interessano il calcolo delle prestazioni termiche, ossia le Uni 11300 e delle Uni 10349 (dati climatici). Il dlgs 92/2005 ha infatti previsto che le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici devono far riferimento alle norme Uni/Ts 11300. Di conseguenza, da ieri, per procedere alla redazione dell'Ape (l'attestato di prestazione energetica) e alla verifica dei requisiti minimi degli edifici è necessario utilizzare software sottoposti a una nuova procedura di certificazione da parte del Cti per la conformità alle nuove Uni/Ts 2016. E non è più possibile redigere i nuovi Ape con software non conformi e certificati dal Comitato.

**COSA CAMBIA NELLA REDAZIONE DELL'APE.** Come detto, per i certificatori energetici diventa vincolante utilizzare le nuove norme Uni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Così, per esempio, diventa obbligatorio stimare anche i consumi

### Le novità in materia di prestazione energetica

Dal 29 giugno sono in vigore le nuove norme Uni 11300 parte 4 (aggiornamento), 5 e 6 e le Uni 10349 parte 1, 2 e 3 pubblicate dal Comitato termotecnico italiano

I certificatori energetici devono utilizzare le nuove norme Uni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici

Diventa obbligatorio stimare anche i consumi derivanti da ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili (per le categorie di edifici dove la stima è prevista)

derivanti da ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili (per le categorie di edifici dove la stima è prevista), da calcolare secondo la Uni/Ts 11300-6.

**LE NUOVE UNI/Ts 11300.** La revisione delle parti 4, 5 e 6 della Uni/Ts 11300 segue alle norme emanate dal Cti nell'ottobre 2014. In particolare, la revisione della Uni/Ts 11300-4 riguarda le fonti rinnovabili e altri metodi di generazione. Calcola, cioè, il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, nel caso vi siano sottosistemi di generazione (impianti solari termici, generatori a combustione alimentati a biomasse, pompe di calore, impianti fotovoltaici, cogeneratori, sottostazioni di teleriscaldamento), che forniscono energia termica utile da fonti rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili. La Uni/Ts

11300-5, invece, fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell'energia consegnata ed esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili, applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi. La Uni/Ts 11300-6 infine fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio (ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili), sulla base delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto.

**LE NORME UNI 10349.** La Uni 10349:2016 è composta da tre parti. La nuova versione è in sostanza la revisione delle parti 1, 2 e 3 dell'edizione Uni 10349 precedente, che risale al 1994. In particolare:

- la Uni 10349-1 riguarda le medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradiazione solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradiazione solare su di una superficie inclinata;

- la Uni/Tr 10349-2 riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale a essi asserviti;

- infine la Uni 10349-3 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) e altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio.

# Tornano i bandi Anas: in gara 80 milioni per un viadotto in Sicilia e l'A3 da trasformare in «smart road»

Alessandro Lerbini

## Sulla Salerno-Reggio Calabria al via la fornitura e posa in opera di infrastrutture per l'infomobilità e la sicurezza sui circa 440 km dell'intero itinerario

Tornano sul mercato i bandi Anas. Le prime grandi gare "post-codice" riguardano un bando di lavori in Sicilia e due accordi quadro sulla Salerno-Reggio Calabria per un valore complessivo di 80 milioni. Sulla A19 Palermo-Catania al via i lavori di risanamento strutturale delle opere d'arte, dallo svincolo «Irosa» (km 79+300) allo svincolo «Ponte cinque archi» (km 97+800) compreso il viadotto Cannatello in direzione Catania. Si tratta di un intervento dal valore di 50 milioni, di cui 47,8 milioni per lavori da eseguire e 2,2 milioni per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. La categoria prevalente è la Og3, per un valore di 36,5 milioni.

Alla procedura ristretta saranno invitati tra cinque e trenta concorrenti. In caso di un numero di candidature superiore, Anas procederà all'individuazione degli operatori economici da invitare alle successive fasi della procedura tramite sorteggio pubblico. Data e luogo del sorteggio saranno comunicati tramite avviso nel portale dell'ente che sarà pubblicato almeno 48 ore prima della seduta stessa.

Anas ritiene che selezionare un numero di candidati maggiore di quello massimo indicato sia contrario all'interesse pubblico della stazione appaltante in merito all'affidamento dell'appalto in tempi ragionevoli e che il numero massimo indicato sia tale da garantire una buona concorrenza.

Al prezzo saranno assegnati 35 punti e alla componente qualitativa 65. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 4 agosto.

### Smart road

L'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria diventerà una smart road. È stato pubblicato dall'Anas sulla Gazzetta ufficiale del 29 giugno un bando di gara telematico, del valore di 20 milioni, per una procedura di accordo quadro relativa alla fornitura e posa in opera di sistemi e postazioni per l'implementazione di infrastrutture tecnologiche avanzate per l'infomobilità e la sicurezza sui circa 440 km dell'intero itinerario.

Il bando Smart Road prevede analoghi interventi anche sul raccordo autostradale 2 Salerno-Avellino, quale percorso di accesso all'autostrada A3.

«Smart Road è un progetto ad alto contenuto innovativo, tra i primi al mondo nel settore stradale e unico per l'estensione a un tracciato autostradale di oltre 400 km – ha dichiarato il presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani. Prevede l'integrazione di tecnologie per infrastrutture, avendo come focus l'automobilista e la sua tutela. Il nostro obiettivo è di fornire a chi si mette in viaggio numerose informazioni sulle condizioni ambientali e di traffico, grazie a tecnologie avanzate che consentiranno una migliore connessione tra chi percorre l'autostrada e gli operatori Anas. I lavori di Smart Road sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria sono i primi interventi di questo tipo sulla rete Anas e abbiamo in programma di estenderli a tutto il territorio nazionale, investendo ulteriormente sulle nuove tecnologie. Entro la fine dell'anno 2016, infatti, verranno bandite gare con procedure di accordi quadro per un valore di 60 milioni al fine di rendere "Smart" ulteriori 1.500 km di strade e autostrade Anas».

L'investimento sulle Smart Road permetterà di garantire autostrade ancora più sicure, multimediali, aperte, rinnovabili e tecnologiche. Il conducente che percorrerà l'autostrada, infatti, sarà informato in tempo reale sulle condizioni dell'arteria viaria e sugli eventuali percorsi alternativi che dovessero rendersi necessari in casi di incidenti o di chiusure improvvisate di tratte.

Tutto ciò sarà possibile grazie alle tecnologie proprie della Smart Road attraverso: **Sistemi di connessione radio** - Il Wi-Fi "in motion" permetterà una continuità del segnale ai veicoli in movimento anche a velocità massime consentite sulla arteria. L'ampia capacità di segnale pensata per APP Mobile permette lo scambio di dati in continuo tali da mantenere sempre attiva la comunicazione lungo il tratto stradale nel passaggio da un "access point" ad un altro. In questo ambito il progetto prevede anche un nuovo standard (Dedicated Short Range Communications - DSRC) che consentirà in un prossimo futuro l'implementazione di servizi innovativi ed interattivi di infomobilità, sicurezza e connettività, nell'ottica della gestione intelligente di tutte le infrastrutture stradali e lo sviluppo di servizi orientati al dialogo veicolo-infrastruttura e tra i veicoli stessi (Vehicle-to-Infrastructure e Vehicle-to-Vehicle).

**Sistema di comunicazione dati** – In questo ambito il progetto prevede, tra l'altro, la posa di fibra ottica compatibile anche con le esigenze del piano banda larga del governo.

**Sistema di produzione dell'energia elettrica** - Sono previste le cosiddette Green Island per la produzione di energia pulita, che permetterà un'alimentazione del sistema autonoma e quanto più 'green' possibile nel rispetto dell'ambiente e allo stesso tempo minori costi di gestione. Le Green Island funzioneranno anche come aree di ricarica veicoli elettrici, di droni e mezzi per la logistica.

**Sistemi monitoraggio e gestione della manutenzione** - La strada sarà dotata di moderni sensori per il monitoraggio continuo di tutti i parametri per mitigare i fattori di rischio, elevare la sicurezza e il confort di guida, intervenire efficacemente in casi di emergenza. Sarà così possibile migliorare ed ottimizzare la gestione dei cicli di manutenzione e degli interventi di manutenzione straordinaria, permettendo ad Anas di intervenire tramite telecontrollo sui sistemi e sulla gestione delle emergenze in real time.

**Infrastruttura per operatori commerciali** - Le soluzioni tecnologiche adottate metteranno a disposizione servizi e infrastrutture ad operatori delle telecomunicazioni e della logistica attraverso una rete di trasmissione dati veloce sicura e dedicata disponibile in larga banda.

**Road Management Tool (RMT)** - L'infrastruttura di rete consentirà lo sviluppo di ulteriori funzionalità del sistema di gestione RMT di Anas, sistema di controllo e di gestione per supporto al decision making della struttura aziendale.

Le offerte dovranno pervenire, per via telematica, entro le ore 12 del 4 agosto.

### **Impianti Salerno-Reggio Calabria**

Sempre sulla A3, l'Anas appalta tramite accordo quadro i lavori di ripristino e protezione degli impianti e della rete di alimentazione danneggiati dai furti lungo tutta l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il valore delle opere è di 10 milioni, la gara rimane aperta fino al 4 agosto.

# Nuovo codice. Cambia il soccorso istruttorio: regole e procedure per «sanare» le offerte irregolari

Roberto Mangani

## Tutte le novità (e i possibili buchi) della nuova disciplina che consente di riparare alle carenze dell'offerta senza incappare nell'esclusione dalla gara

In materia di soccorso istruttorio il D.lgs. 50/2016, pur in una logica di sostanziale continuità con la disciplina previgente, ha tuttavia introdotto alcune novità – di cui alcune significative - che meritano di essere segnalate, anche in relazione ai riflessi che sono destinate ad avere sul meccanismo di funzionamento dell'istituto.

### L'accorpamento delle norme

Il primo elemento da evidenziare riguarda l'accorpamento delle norme precedentemente contenute nel D.lgs. 163/2006. Il D.lgs. 50 racchiude infatti l'intera disciplina del soccorso istruttorio in un'unica disposizione, il comma 9 dell'articolo 83, unificando quindi le previsioni precedentemente contenute agli articoli 38, comma 2 – bis e 46, comma 1 – ter del D.lgs. 163.

In particolare, la prima disposizione disciplinava la sanatoria delle irregolarità relative alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali di idoneità morale di cui all'articolo 38; la seconda previsione estendeva invece la possibilità di sanatoria tramite soccorso istruttorio a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità di ogni tipo di elemento e dichiarazione che il concorrente doveva presentare in sede di gara in base alla legge o al bando.

Il D.lgs. 50 unifica le due previsioni in un unico contesto. Il comma 9 dell'articolo 83 disciplina infatti il soccorso istruttorio con riferimento a tutti gli elementi da produrre in sede di gara e a quelli contenuti nel Documento di gara unico europeo (Dgue), ricomprendendo quindi nel proprio ambito applicativo tutte le carenze inerenti sia i requisiti generali che speciali, nonché tutti gli altri elementi riportati nel Dgue.

La nuova disciplina, anche alla luce dell'interpretazione che si è andata affermando in relazione alla normativa previgente, risolve alcuni problemi applicativi che erano sorti, ma nel contempo ne pone degli altri, proprio con riferimento agli aspetti innovativi introdotti.

I limiti all'utilizzo del soccorso istruttorio. Due sono le novità che la nuova disciplina introduce con riferimento ai limiti di utilizzo del soccorso istruttorio.

La prima riguarda la previsione esplicita secondo cui ad esso non si può ricorrere per sanare irregolarità e carenze riguardanti l'offerta tecnica ed economica. Si tratta in realtà del recepimento a livello normativo di un indirizzo interpretativo che si era consolidato anche nella vigenza della precedente disciplina e che aveva trovato condivisione anche da parte dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (Determinazione n. 1/2015). Tale indirizzo si fonda sull'impossibilità di sanare irregolarità riguardanti l'offerta in quanto ciò comporterebbe una palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. E tale motivazione costituisce evidentemente la ratio della previsione introdotta espressamente dal legislatore nella nuova disciplina.

Di gran lunga più significativo e anche maggiormente problematico è il secondo limite introdotto dal D.lgs. 50. Per comprenderne la portata occorre prendere le mosse dall'affermazione di principio contenuta in apertura del comma 9, secondo cui il soccorso istruttorio è attivabile in relazione alle carenze di «qualunque elemento formale della domanda».

Al di là della genericità della formulazione utilizzata, quello che maggiormente rileva è che questa affermazione di principio va letta in coordinamento con la previsione contenuta nell'ultimo periodo del medesimo comma 9, che in qualche modo ne ridimensiona la portata.

Tale ultima disposizione stabilisce infatti che «Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».

Questa previsione - che non era presente nella disciplina contenuta nel D.lgs. 163 – delinea, in una lettura coordinata con le altre previsioni del medesimo comma 9, un quadro articolato che porta a individuare tre categorie di irregolarità che possono caratterizzare la documentazione presentata dai concorrenti in sede di gara:

- a) irregolarità essenziali non sanabili, identificate in quelle che impediscono in maniera radicale di individuare il contenuto della documentazione presentata o il soggetto che ha reso la dichiarazione o che è responsabile della titolarità del documento;
- b) irregolarità essenziali sanabili, identificabili in quelle che, pur non presentando le caratteristiche di quelle non sanabili, influiscono sulla determinazione dei contenuti del documento presentato. Per queste irregolarità la sanatoria comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del concorrente;
- c) irregolarità formali o non essenziali, per le quali è richiesta comunque la regolarizzazione ma senza che ad essa si accompagni il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Questa tripartizione impone una non facile operazione interpretativa volta a stabilire, caso per caso, in quale tipologia tra quelle indicate rientri l'irregolarità riscontrata, tenuto conto che molto diverse sono le conseguenze in ragione della qualificazione dell'irregolarità stessa.

Sotto questo profilo un utile riferimento è senza dubbio costituito dalla giurisprudenza che si è andata affermando nella vigenza della precedente disciplina del soccorso istruttorio e dalle indicazioni a suo tempo fornite dall'allora Autorità, in particolare con la [Determinazione n.1/2015](#).

Tuttavia, anche alla luce di tali indicazioni, suscita più di una perplessità l'introduzione nella disciplina della categoria delle «irregolarità essenziali non sanabili», tenuto conto dell'indicazione fornita dallo stesso legislatore ai fini della relativa identificazione.

Le carenze della documentazione che attengono al contenuto della stessa o al soggetto responsabile dovrebbero infatti rappresentare il tratto tipico di quelle «irregolarità essenziali» per le quali dovrebbe operare il soccorso istruttorio. In questo senso si trovano peraltro indicazioni puntuali nella citata [Determinazione n.1/2015](#), in cui l'Autorità di vigilanza aveva evidenziato come la nozione di irregolarità essenziale dovesse ragionevolmente identificarsi in «ogni irregolarità nella redazione della documentazione, oltre all'omissione e all'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa».

Nella nuova disciplina, al contrario, quelli che apparivano come i caratteri tipici delle irregolarità essenziali sanabili diventano invece gli elementi caratterizzanti delle irregolarità essenziali non sanabili. Il che, con tutta evidenza, comporta un oggettivo ridimensionamento del soccorso istruttorio, di cui finisce per essere indebolita la ratio ispiratrice, in palese controtendenza rispetto all'impostazione sostanzialistica rivendicata dal legislatore della riforma in un'ottica di semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara.

È facile comunque ipotizzare che la novità introdotta darà luogo, in sede di concreta applicazione dell'istituto, a significative difficoltà operative e anche a possibili motivi di contenzioso.

**Cosa si può sanare**

Il nucleo del soccorso istruttorio è costituito dalla sanatoria delle irregolarità essenziali. Tale sanatoria si riferisce, come detto, a qualunque mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi ricompresi nelle dichiarazioni e nella documentazione presentati e del documento di gara unico europeo (Dgue) di cui all'articolo 85.

In particolare il Dgue riguarda sia i requisiti generali di idoneità morale che i requisiti speciali, per cui il soccorso istruttorio viene ad avere un'applicazione generalizzata, idonea a sanare qualunque tipo di irregolarità relativa alla documentazione inerente tutti i requisiti dei concorrenti. Si deve peraltro rilevare che l'adozione del Dgue, comportando una standardizzazione delle dichiarazioni da rendere e dei documenti da presentare, dovrebbe agevolare le modalità di produzione degli stessi, con una prevedibile conseguente limitazione dell'utilizzo del soccorso istruttorio.

**La procedura di sanatoria**

La procedura di sanatoria viene attivata dalla stazione appaltante ogniqualvolta la stessa rilevi una mancanza, incompletezza o irregolarità nella documentazione prodotta dal concorrente. Tale procedura deve essere attivata sia per l'ipotesi di irregolarità ritenuti essenziali sia per le irregolarità formali ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali. La norma impone infatti che il concorrente sani entrambi i tipi di irregolarità, e la differenza tra le due ipotesi riguarda solo il carattere oneroso o meno dell'attività di regolarizzazione. La sanzione pecuniaria è infatti prevista solo per la sanatoria delle irregolarità essenziali, mentre la sanatoria delle irregolarità formali o non essenziali - pur essendo comunque necessaria, pena l'esclusione del concorrente - non comporta il pagamento di alcuna sanzione.

La procedura di sanatoria si apre con un comunicazione della stazione appaltante al concorrente che deve indicare in maniera puntuale le integrazioni o le regolarizzazioni necessarie, con la specificazione dei relativi contenuti e dei soggetti che le devono operare.

Nella comunicazione viene assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni in cui la regolarizzazione va effettuata. Tale termine si deve ritenere perentorio, essendo posto nell'interesse dell'ente appaltante a una rapida definizione della procedura di gara. Per le medesime ragioni non appare ammissibile l'assegnazione di un nuovo termine per l'ipotesi in cui la documentazione presentata dal concorrente a seguito della richiesta dell'ente appaltante presenti ancora dei margini di dubbio o incertezza.

Unitamente alla presentazione della documentazione necessaria per la sanatoria va presentato anche il documento che prova l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, la cui entità deve essere preventivamente stata indicata nel bando di gara in una misura ricompresa tra l'uno per mille e l'uno per cento dell'importo a base di gara e comunque con un tetto massimo di 5.000 euro (nel precedente regime normativo il limite massimo era fissato a 50.000 euro).

Risolvendo un problema applicativo che era sorto nel precedente regime normativo viene specificato che il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato solo nell'ipotesi in cui il concorrente decida di procedere alla sanatoria, mentre la tale sanzione non è dovuta nel caso in cui il concorrente non intenda sanare le irregolarità riscontrate.

E' infine precisato, in continuità con la precedente disciplina, che la mancata regolarizzazione nel termine imposto dall'ente appaltante determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

# Nuovo Codice. Lavori supplementari senza gara, eccessiva la discrezionalità affidata alla Pa

Angelo Gigliola e Chiara Lozupone

## Affidamento senza gara se un cambiamento del contraente è «impraticabile» per motivi economici o tecnici, e comportamenti «notevoli disguidi» e «duplicazione dei costi»

L'articolo 106 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rubricato "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" recepisce l'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE e attua quando previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. ee) della legge delega n. 11 del 2016.

Si tratta di una disposizione particolarmente complessa che ingloba più aspetti riguardanti modifiche e variazioni del contratto in ambito oggettivo, in precedenza sistematizzate sotto le distinte fattispecie di varianti, estensioni e/o nuovi affidamenti, proroghe contrattuali.

La norma si riferisce a tutte le modifiche che riguardano «i contratti di appalto in corso di validità», secondo quanto riportato al primo comma dell'art. 106 differentemente dalla rubrica che parla, invece, di "periodo di efficacia". In realtà, il termine "validità" è utilizzato in modo non propriamente tecnico ed è mutuato dal testo italiano della direttiva di recepimento. Diversamente nel testo francese ed in quello inglese non si parla di validità ma di contratti "during their terms" o "en cours". Deve, quindi, ritenersi che la norma comprenda tutti i contratti di appalto che siano in corso di esecuzione, da intendersi tali fin quando non ne siano esauriti gli effetti (ad esempio, nel caso di lavori pubblici sino alla data di ultimazione dei lavori), a prescindere dalla loro validità in senso tecnico (che potrebbe venir meno, ad esempio, con provvedimento giudiziale successivamente pronunciato).

Venendo allo specifico tema di trattazione, il comma 1 b) dell'art. 106 consente modifiche contrattuali per l'introduzione di «**lavori, servizi, o forniture, supplementari** da parte del contraente originale **che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale**, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi».

Il successivo **comma 7** prevede poi che il contratto (nei settori ordinari) può essere modificato se l'eventuale aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. E che, in caso di più modifiche successive, tale limite si applica a ciascuna modifica, ossia, per ciò che è dato intendere, che il valore cumulato delle singole modifiche può superare il 50 per cento dell'originario valore di contratto.

È agevole evidenziare in sede di primo commento che **la nozione di lavori, servizi e forniture supplementari appare formulata piuttosto genericamente**.

Ed, infatti, se pure si premette che tali prestazioni sono affidabili allo stesso soggetto senza una nuova procedura di gara solo qualora si siano rese necessarie e non siano incluse nel contratto stipulato originariamente, si afferma poi che la modifica è possibile alla compresenza dei seguenti requisiti: 1) il cambiamento del contraente deve risultare impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) un eventuale cambiamento comporterebbe notevoli disguidi ovvero una consistente duplicazione dei costi.

**Mentre è agevole accertare se le prestazioni fossero incluse nel contratto originario**, così come è da ritenersi che **la valutazione di necessità** corrisponda ad un requisito ben definito nel novero delle esigenze della stazione appaltante e agevolmente verificabile in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità, ovvero di controllo, **non così può dirsi per i requisiti sub 1) e 2).**

**Non è ben chiaro, ad esempio, cosa si intenda per impraticabilità dal punto di vista economico.** Vi è un limite oggettivo all'impraticabilità, ossia una misura? E se vi è una misura essa coincide con la consistente duplicazione dei costi indicata sub 2)?

Parimenti, **non è chiara l'impraticabilità dal punto di vista tecnico.** Sembrerebbe essere esplicitata una nozione di impossibilità (relativa) avuto riguardo ad esempio alla intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi, o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale. Ma, poi, è agevole rilevare che l'esemplificazione, peraltro, non tassativa, introdotta dalla norma si riferisce quasi esclusivamente agli appalti di fornitura e di servizi, lasciando completamente sguarniti gli appalti di lavori. La nozione, quindi, appare essere rimessa alla discrezionalità e alla (quasi) libera interpretazione della stazione appaltante.

Analogamente dicasi per i **requisiti sub 2).** In particolar modo appare fin troppo evidente che l'utilizzo della nozione «**notevoli disagi**» può dare luogo ad interpretazioni flessibili, estremamente soggettive e non facilmente verificabili e sindacabili. Si tratta, peraltro, di una nozione sin qui del tutto estranea alla materia dei contratti pubblici e non è ben chiaro se si riferisca a disagi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero a un disagio della stazione appaltante, o piuttosto della collettività degli utenti a cui l'appalto è diretto.

Infine, analogo ragionamento può farsi per la citata «**consistente duplicazione dei costi**». Si fa riferimento ad un consistente incremento o ad una duplicazione? Non è chiaro, in altri termini, se vi è il riferimento ad una misura oggettiva, ovvero ad una misurazione oggettivabile mediante una valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Se a ciò poi si aggiunge che, come anticipato, le modifiche contrattuali sono sostanzialmente ripetibili più volte, se pure nel limite del 50 per cento per singola modifica contrattuale, appare evidente che il quadro rispetto alla previgente disciplina appare alquanto confuso e nebuloso, sia per quelle stazioni appaltanti che intendano fare un uso corretto dell'istituto sia per quanto riguarda i limiti e il corretto esercizio del sindacato giurisdizionale e del potere di vigilanza sugli affidamenti che saranno di qui in avanti posti in essere.

Tutto pare essere rimesso al controllo generalizzato della collettività, che si realizza mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'avviso di modifica del contratto (comma 5 dell'articolo 106). E al **controllo specifico dell'ANAC**, a cui le modificazioni al contratto devono essere inviate (comma 7 dell'articolo 106). Entrambi gli obblighi di pubblicazione e comunicazione erano, peraltro, già previsti dalla disciplina previgente.

Quanto a tale **previgente disciplina**, essa era sostanzialmente dettata dall'articolo 57, comma 5, del vecchio codice, e si riferiva ai lavori e ai servizi. Mentre per quando riguarda le forniture, l'articolo 57, comma 3, previgente, consentiva esclusivamente la possibilità di ricorrere a forniture complementari destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti. Tale ultima previsione è oggi sostanzialmente riprodotta dall'articolo 125, comma 1, lettera e) del nuovo codice.

E' sufficiente ricordare in questa sede che il 57, comma 5, introduceva requisiti ben più stringenti per l'affidamento di lavori e servizi allora definiti complementari e che oggi, invece, sono da considerarsi supplementari secondo la dizione del nuovo codice. Anzitutto, essi venivano trattati come un nuovo affidamento e, quindi, come un nuovo contratto, e non come modifica del contratto esistente. Ciò con notevoli implicazioni di carattere pratico, ad esempio, con la necessità di avere una contabilità distinta di tali lavori o servizi, nonché di carattere giuridico. Si pensi alla giustiziabilità dell'atto di affidamento di lavori o servizi complementari innanzi al Giudice Amministrativo.

Non così invece può dirsi oggi per l'atto di modifica del contratto ai sensi dell'articolo 106 del nuovo codice che, in quanto atto inerente l'esecuzione del contratto, deve ritenersi ragionevolmente attratto dalla giurisdizione del AGO.

In secondo luogo, tali lavori o servizi incontravano il limite complessivo del 50 per cento del contratto iniziale (cfr. art. 57, lettera a.2)), non ritenendosi che fosse ammissibile procedere a più affidamenti partendo da un medesimo contratto iniziale base, ovvero che un contratto affidato ai sensi dell'articolo 57, comma 5, potesse consentire a sua volta il ricorso ad un nuovo affidamento ai sensi della medesima norma.

Ed, infine, erano sufficientemente definiti i limiti oggettivi per il ricorso all'istituto. A tal fine, è utile richiamare la delibera n. 26 dell'allora Avcp del 23 febbraio 2011, che con riferimento ai lavori, e nell'interpretare la previgente normativa, specificava che "sono lavori complementari solo quelle opere che da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentino un'integrazione dell'opera principale saldandosi inscindibilmente con essa si da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore", peraltro la cui necessità è divenuta tale a seguito di una circostanza imprevista (mentre ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) del nuovo codice l'imprevedibilità non è un elemento che deve connaturare la valutazione di necessità della stazione appaltante).

In conclusione, può affermarsi in sede di primo commento che la nuova disciplina sull'affidamento di lavori, servizi e forniture supplementari di cui all'articolo 106, lettera b), non appare chiara potendo dare luogo, dunque, a comportamenti elusivi della concorrenza.

Il rischio è, infatti, quello di sottrarre al mercato prestazioni che, invece, più correttamente dovrebbero essere messe a gara, anziché produrre modifiche contrattuali a vantaggio dell'originario aggiudicatario del contratto. Parimenti, la norma non pare fornire un'utile guida alle stazioni appaltanti che, del tutto correttamente, vogliono avvantaggiarsi delle pur apprezzabili finalità perseguite dalla disposizione.

**Sarà quindi compito dell'Anac attraverso le linee guida e i successivi indirizzi**, dare indicazioni più precise sulla corretta interpretazione della disposizione al fine di orientare le scelte che le stazioni appaltanti saranno chiamate ad effettuare tra il ricorso ad una nuova gara ovvero alle modifiche contrattuali finalizzate all'introduzioni di lavori, servizi e forniture supplementari.

# Edilizia scolastica, Miur: in cantiere il 90% dei progetti finanziati con mutui Bei

Massimo Frontera

**In un'audizione alla Camera sul piano di edilizia scolastica i dirigenti del Miur annunciano il progetto di istituire il fascicolo del fabbricato per le scuole**

Il piano di edilizia scolastica da 1.215 interventi finanziato con la prima tranche di 905 milioni di provvista Bei vede il 90% dei progetti in fase di cantiere, mentre il 10% deve essere ancora avviato. È una delle informazioni che i dirigenti della direzione dell'Edilizia scolastica del Miur hanno comunicato ai deputati della Commissione Cultura della Camera. Nella [documentazione illustrata nel corso dell'audizione del martedì 28](#), i tecnici del Miur - il direttore Simona Montesarchio e il dirigente Sabrina Bono - si specifica che il piano mutui Bei vende anche altri 220 milioni dell'annualità 2016, ancora da avviare.

Interessante anche il dato sulle economie che emergono dai vari programmi. L'operazione pulizia avviata sui programmi del passato ha fatto emergere 100 milioni di euro di risorse a valere sui programmi che fanno riferimento alla legge 23 del 1996. «Su questi interventi abbiamo avviato le procedure di revoca», ha riferito Montesarchio. Ma anche gli altri programmi avviati più di recente hanno comunicato a produrre economie di un certo rilievo. Come per il piano "Scuole sicure", per esempio. Nei documenti lasciati agli atti si specifica che le economie accertate sul primo programma (da 150 milioni di euro) sono pari a 22.965.000 euro, con i quali è possibile finanziare altri 113 interventi in graduatoria. Le economie accertate invece sul secondo programma da 400 milioni si attestano invece, per ora, a 47 milioni, «che saranno reinvestite entro il 30 giugno 2016 sulla programmazione esistente», si specifica. «È come se avessimo dato origine a una nuova programmazione», ha detto Montesarchio. Tutte le nuove scuole finanziate dal programma potranno partecipare a un concorso per attribuire fondi da spendere nell'acquisto di arredi. Il concorso è in fase di preparazione da parte del Miur.

Novità in arrivo anche sul fronte dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. Anagrafe che ancora viaggia a scartamento ridotto perché, come hanno spiegato i tecnici durante l'audizione, ciascuna regione continua ad aggiornare la propria banca dati, ma "riversa" gli aggiornamenti sulla banca dati nazionale solo un paio di volte all'anno. È per questo che l'anagrafe nazionale è cronicamente in ritardo sulla realtà. Un modo per superare questo ostacolo è allo studio del Miur, in parte anticipato ai parlamentari da parte dei dirigenti. La soluzione, ha spiegato Montesarchio, «è di creare un fascicolo elettronico dell'edificio scolastico in modo che sia interoperabile con le banche dati esistenti». Più chiaramente, l'idea è quella di utilizzare le schede di monitoraggio che gli enti locali devono compilare per avviare gli interventi e, soprattutto, per ricevere i fondi. Si tratta di schede molto dettagliate con le stesse informazioni sull'immobile che vengono inserite nell'anagrafe. Da qui l'idea di eliminare la duplicazione. «Non dobbiamo costringere il tecnico del comune a dover fare due volte lo stesso lavoro: compilare una scheda una prima volta perché deve ottenere le liquidazioni e un'altra volta perché deve aggiornare l'anagrafe dell'edilizia scolastica».

# Contratto nazionale edili: al via la trattativa per il rinnovo, testo già recapitato alle controparti

Giuseppe Latour

**Tre gli elementi più qualificanti della proposta: contrasto all'irregolarità, unificazione dei diversi Ccnl di settore, aumento salariale di 106 euro al parametro più basso**

La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dell'edilizia è ufficialmente partita. Le tre sigle del comparto (Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil) hanno appena ratificato a Roma, tramite la loro assemblea nazionale di quadri e delegati, la piattaforma che costituirà la base per arrivare a una sottoscrizione del nuovo Ccnl nazionale: il testo è stato già recapitato alle controparti. Tre gli elementi più qualificanti della proposta: contrasto all'irregolarità, con lo stop ai voucher e la limitazione del lavoro autonomo, unificazione dei diversi Ccnl di settore, in vista del nuovo contratto di cantiere, e aumento salariale di 106 euro al parametro più basso.

In meno di due settimane sono state consultate 2.600 assemblee e oltre 40mila lavoratori, con il 92,5% di sì sulla piattaforma. "Delle 2.600 assemblee circa il 34% è stato realizzato all'interno di posti di lavoro, il 66% a livello territoriale. Dei 40.324 lavoratori consultati, 37.289 si sono espressi a favore della piattaforma (92,5%), 831 i contrari (circa il 2%), 2.204 gli astenuti (5,5%)", spiegano in dettaglio i segretari nazionali di Feneal, Filca e Fillea Emilio Correale, Stefano Macale e Dario Boni. Che proseguono: "La consultazione ci consegna non solo la condivisione della piattaforma unitaria e la conferma del nostro forte radicamento tra i lavoratori, ma anche lo stato d'animo diffuso tra la nostra gente. A partire dalla grande preoccupazione per l'occupazione che manca, per l'aumento del lavoro nero, grigio e per le conseguenze nefaste dell'utilizzo dei voucher".

Nel merito la proposta delle tre sigle affronta, anzitutto, la questione della contrattazione. E si muove su due livelli. Il primo obiettivo è quello di sottoscrivere un unico contratto del comparto edile, mettendo quindi sullo stesso piano tutte le controparti datoriali, dalle imprese alle cooperative, passando per gli artigiani e le Pmi. Da cinque contratti nazionali si passerà a un solo accordo. Si tratta di un primo passaggio che guarda, in prospettiva, a un obiettivo più ambizioso: la sottoscrizione di un contratto unico di cantiere, che porti a evitare l'utilizzo di Ccnl diversi e più convenienti, come quello dei metalmeccanici o dell'agricoltura.

Dal lato del mercato del lavoro, l'emergenza ha un nome: voucher. I buoni lavoro, nati per aumentare la regolarità in alcuni settori come quello dei lavori domestici, hanno assunto una funzione distorta nelle costruzioni, dove sono sempre più utilizzati. Per questo, il loro utilizzo andrà vietato in maniera assoluta. Allo stesso modo, bisognerà rimettere mano al tetto massimo dei contratti a termine (dal 40 al 25% del totale) e aggiornare le regole sull'apprendistato, per favorire l'ingresso di giovani nel settore. Più tecniche, ma altrettanto strategiche, altre due questioni legate al mercato del lavoro: la revisione della classificazione dei lavoratori, per rimodulare gli inquadramenti e le mansioni, e una nuova disciplina per i lavoratori autonomi, da regolamentare e includere nelle casse edili, per far emergere le situazioni di irregolarità e i fenomeni di sfruttamento.

Un obiettivo simile viene affidato al Durc per congruità. Sul punto l'articolo 105 comma 16 del Codice appalti prevede che, per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, il documento unico di regolarità contributiva nei subappalti sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto. Questa congruità deve essere verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto tra le parti sociali che firmano il contratto collettivo: quindi, il prossimo Ccnl dovrà prevedere un capitolo specifico dedicato proprio a questo elemento.

Infine, la parte salariale: la richiesta di aumento è pari a 106 euro al parametro 100. Si tratta di un'ipotesi piuttosto onerosa per le imprese, dal momento che l'ultimo accordo, sottoscritto a luglio del 2014, aveva previsto allo stesso parametro un incremento salariale pari a 40 euro. A questi soldi andranno sommati (come era stato nel 2014) altri 8 euro di aumento della contribuzione a carico dell'impresa per la previdenza complementare: è esattamente lo stesso importo che era stato previsto nell'ambito dell'accordo di due anni fa. Rispetto al Ccnl del 2014, insomma, la questione economica avrà un peso maggiore. Anche perché ci saranno da recuperare gli scarsi risultati ottenuti con la contrattazione di secondo livello.